

# Considerazioni in merito alla futura Direttiva quadro europea sui rifiuti

✓ Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Prima di entrare nel merito del tema della futura Direttiva quadro europea sui rifiuti, è preliminare rammentare l'evoluzione della materia nell'Unione Europea partendo da alcuni punti salienti, in quanto dall'anno scorso è stata abrogata la **Direttiva 75/442/CE e sostituita con la Direttiva 5 aprile 2006, n. 12** (1), la quale costituisce un mero aggiornamento, senza particolari modifiche sostanziali, della citata Direttiva 75/442/CE, la base di normative europee e nazionali fino ad oggi.

A tal proposito, si fa notare che l'Italia ha formalmente e sostanzialmente recepito i principi di questa Direttiva con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), ovvero ben ventidue anni dopo.

A livello europeo, dal 2005 l'UE si sta ponendo un obiettivo più ambizioso, ovvero riscrivere la gestione dei rifiuti (non solo aggiornare le precedenti direttive) e a tal fine il **13 febbraio 2007** il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura, con approvazione della Commissione Ambiente (2), una risoluzione legislativa sulla **proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti** del 21 dicembre 2005 (Com. 2005/667) (3).

In questo passaggio sono da rilevare alcuni aspetti non solo innovativi rispetto alla disciplina precedente, ma chiaramente in contrasto con quanto previsto nella Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (4), la quale, peraltro, contiene già alcuni istituti incoerenti (segnalati in questa stessa *Rivista*) (5).

Questo contributo non vuole essere altro che un tentativo, seppur parziale, di focalizzazione di tali aspetti (innovativi ed in contrasto).

## Riutilizzo

L'**emendamento 5** arriva alla conclusione che:

«occorre introdurre una definizione di riutilizzo per la chiarire la portata di questa operazione nel contesto della politica dell'Unione europea in materia di gestione di rifiuti.

Tale definizione dovrebbe essere formulata in modo da comprendere tutte le operazioni definite come riutilizzo ai

sensi della vigente normativa comunitaria sui rifiuti derivanti da prodotti specifici».

Finalmente questo concetto acquisisce valenza autonoma e gerarchicamente viene collocato in una posizione di privilegio, tanto che l'**emendamento 14** indica in ordine decrescente di **priorità**:

«1) la prevenzione e la riduzione dei rifiuti; 2) il riutilizzo dei rifiuti; 3) il riciclaggio dei rifiuti; 4) altre operazioni di recupero; 5) lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti».

## Note:

✓ Studio Stefano Maglia - Consulenze Legali Ambientali

(1) Pubblicata in G.U.U.E. 27 aprile 2006, L 114.

(2) Relazione del 15 dicembre 2006 della Commissione Ambiente del Parlamento UE sulla proposta di direttiva relativa ai rifiuti Com 2005/667.

(3) La motivazione e gli obiettivi della proposta di Direttiva sono chiaramente enunciati nella relazione introduttiva alla medesima, in cui vengono individuati, in particolare, tre motivi principali che giustificano la revisione della disciplina attualmente vigente:

1. maggior attenzione alle definizioni (in particolare, quella di rifiuto e la distinzione tra recupero e smaltimento);
2. una politica sui rifiuti che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei beni da cui originano i rifiuti;
3. semplificazione del quadro normativo attualmente vigente (con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi).

Inoltre, si segnalano le principali modifiche sintetizzabili nei seguenti punti:

1. introduzione di un obiettivo ambientale;
2. chiarimento dei concetti di recupero e smaltimento;
3. condizioni per la miscelazione dei rifiuti pericolosi;
4. chiarimento di quando un rifiuto cessa di essere tale;
5. introduzione di norme minime per una serie di operazioni di gestione;
6. predisposizione di programmi nazionali di prevenzione rifiuti.

N.d.R.: per comodità di consultazione il testo della proposta di Direttiva Com 2005/667, del 21 dicembre 2005, è riportato in calce all'articolo.

(4) G.U. 14 aprile 2006, n. 88, s.o. n. 96.

(5) Si vedano, tra gli altri:

- B. Albertazzi, *La disciplina delle autorizzazioni nel D.Lgs. n. 152 del 2006*, in questa *Rivista*, 2, 2007;
- A. Borzi, *La complessa nozione di rifiuto nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, in questa *Rivista*, 7, 2006;
- S. Maglia, *La nuova disciplina del deposito temporaneo di rifiuti: tre significative novità*, *ibidem*;
- B. Albertazzi, *La nozione di scarico nella disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento*, in questa *Rivista*, 6, 2006.

## Sottoprodotto

Posto che il VI Programma d'Azione Ambientale Europeo si è dato tempo fino al 2012 per arrivare ad una nozione di rifiuto ufficiale, l'**emendamento 7** prevede che:

«per chiarire alcuni aspetti della definizione di «rifiuto», sarebbe utile, inoltre, **specificare quando un materiale o una sostanza**, risultato di un processo di produzione o di estrazione che non ha come obiettivo principale la sua produzione e che il detentore intende sfruttare e di cui non intende disfarsi, **diventa un sottoprodotto**.

La Commissione dovrebbe predisporre **linee guida interpretative** sulla base della giurisprudenza in vigore.

Qualora ciò dovesse rivelarsi insufficiente, la Commissione dovrebbe, se del caso, e avendo prestato particolare attenzione alle questioni collegate all'ambiente e alla salute, nonché alle condizioni definite nella giurisprudenza, presentare proposte legislative con **criteri chiari** per determinare, caso per caso, quando si possa ritenere che tali materiali e sostanze non rientrino nell'ambito della definizione di rifiuto».

Non solo.

Gli **emendamenti 107 e 121** prevedono una serie di condizioni il cui rispetto fa sì che una sostanza o un oggetto derivanti da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non sia la loro produzione, sia classificata come sottoprodotto e non come rifiuto.

Peraltro, «entro il ... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1, presenta una proposta legislativa che specifica i criteri ambientali e di qualità che la sostanza o l'oggetto devono soddisfare per essere classificati come sottoprodotti.

La proposta deve comprendere un allegato contenente un **elenco delle sostanze e/o degli oggetti da classificare come sottoprodotti**».

## Responsabilità del produttore

Al fine di rispecchiare il costo reale per l'ambiente derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, l'**emendamento 8** prevede l'applicazione dei principi «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore.

«La responsabilità del singolo produttore, in particolare, è uno strumento che può essere utilizzato per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, assicurando che **i produttori tengano conto degli impatti del ciclo di vita dei loro prodotti**, compresi gli impatti finali, e sviluppino concezioni dei prodotti adeguate».

A ciò si aggiunga che secondo l'**emendamento 35**:

«gli Stati membri e la Comunità, al fine di potenziare la responsabilità dei produttori, adottano misure per considerare i produttori e gli importatori responsabili dei rifiuti derivanti dall'immissione sul mercato dei loro prodotti».

Peraltro, si tenga presente che già l'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997, come anche l'art. 178, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, prevedono l'applicazione del principio di corresponsabilità dei vari soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

## Rifiuti pericolosi

Secondo quanto previsto dall'**emendamento 11**, i rifiuti pericolosi sono doppiamente qualificati in base a **criteri di pericolo e di rischio**.

## Esclusioni

Per espressa previsione dell'**emendamento 15**, la Direttiva non si applicherà:

«ai materiali escavati non contaminati che possono essere utilizzati allo stato naturale nello stesso o in altro sito», nonché alle «acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido».

## Definizioni

Finalmente vengono adottate due nozioni chiave nell'ambito della normativa rifiuti, ovvero quella di **trattamento**: «il recupero o lo smaltimento; esso include operazioni transitorie quali la riconfezione, lo scambio, la miscelazione, il miscuglio o il deposito prima del recupero o dello smaltimento» (**emendamento 24**), e quella di **intermediario**:

«chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti» (**emendamento 28**).

## Autorizzazioni

L'**emendamento 58** introduce la previsione secondo la quale:

«tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi sono soggetti ai requisiti per l'autorizzazione ai sensi della Direttiva 96/61/CE»,

ovvero che, in altre parole, tali impianti sono soggetti all'autorizzazione integrata ambientale.

## Smaltimento

Gli emendamenti 39 e 158 vietano le operazioni di smaltimento indicate come:

D 11 - incenerimento in mare e:

D 7 - immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

### Recupero

Dall'**emendamento 84** fino all'**emendamento 88** sono introdotte nuove operazioni di recupero, ma:  
l'R 14 - Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente - resta un'introduzione (non autorizzata) del Legislatore italiano.

In particolare, le nuove operazioni di recupero sono:

- **R 9 bis** - Altre attività di recupero volte ad ottenere prodotti, materiali e sostanze secondari,
- **R 11** - Recupero di energia da gas di discarica,
- **R 11 bis** - Utilizzo di rifiuti per scopi edili, tecnici, di sicurezza o ecologici per i quali sarebbero stati impiegati altri materiali,
- **R 13 bis** - Utilizzo di materiali ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10,
- **R 13 ter** - Riutilizzo di prodotti e componenti che sono diventati rifiuti.

### Sanzioni

Così prevede l'emendamento 77:

«le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive»,

Peraltro, sul punto si segnala la **proposta di Direttiva** del Parlamento Europeo e del Consiglio del **9 febbraio**

**2007 sulla tutela penale dell'ambiente** (Com. 2007/0022).

### Conclusioni

Non v'è chi non veda evidenti discrepanze tra la normativa nazionale vigente (e - vedasi, per esempio, la proposta di modifica attualmente in prima lettura - futura) e quella europea, con particolare riferimento non solo alla stessa filosofia che sta alla base delle due normative, ma anche ad alcuni istituti chiave.

Ci riferiamo in primo luogo al concetto di «sottoprodotto», il quale potrebbe davvero costituire il punto evolutivo più significativo (specialmente se e quando a livello europeo verrà stilata una sorta di elenco di sottoprodotti, come previsto negli ultimi emendamenti approvati) per una nuova politica di corretta gestione di rifiuti come corretta gestione di risorse, che non nasconda, in realtà, aree e zone franche, terreno fertile per gli eco-furbi e gli eco-criminali.

Quindi, in questa fase di modifica della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, gli organi istituzionali a ciò deputati, consultino, analizzino e facciano propri questi principi europei in una riforma coerente ed efficace, invece di cercare di assecondare disorganici e variegati «portatori di interessi».

## Il documento

### Commissione delle Comunità europee

COM(2005) 667 definitivo  
2005/0281 (COD)

### PROPOSTA DI Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,  
(*Omissis*)

Hanno adottato la presente direttiva:

#### Capo I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

*Oggetto*

La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre gli impatti ambientali complessivi, connessi all'uso delle risorse, derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti.

A tal fine, essa prevede altresì che gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere, in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti e, in secondo luogo, il recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

## Articolo 2

### *Campo di applicazione*

La presente direttiva non si applica agli effluenti gassosi emessi in atmosfera.

1. La direttiva non si applica alle categorie di rifiuti di seguito indicate, in relazione ad alcuni aspetti specifici delle suddette categorie già contemplati da altra normativa comunitaria:
  - a) rifiuti radioattivi;
  - b) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - c) materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
  - d) acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - e) materiali esplosivi in disuso;
  - f) suolo contaminato non escavato.
2. La direttiva non si applica alle carcasse animali o ai sottoprodotti di origine animale destinati agli usi di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002, ferma restando l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei rifiuti biodegradabili contenenti sottoprodotti di origine animale.
3. La direttiva non si applica alle materie fecali, alla paglia e ad altre sostanze naturali non pericolose derivanti dalla produzione agricola e utilizzate nell'attività agricola o per la produzione di energia da biomassa mediante il ricorso a procedimenti o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
4. Con l'espressione «carcasse animali» di cui al paragrafo 2 si intendono gli animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare un'epizoozia, nel contesto delle pratiche agricole e di allevamento.

## Articolo 3

### *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
- e) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- f) «riutilizzo»: qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale prodotti o componenti che erano diventati rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- g) «riciclaggio»: il recupero dei rifiuti sotto forma di prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Non comprende il recupero di energia;
- h) «oli minerali usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
- i) «trattamento»: il recupero o lo smaltimento.

## Articolo 4

### *Elenco dei rifiuti*

La Commissione predispone un elenco dei rifiuti secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

L'elenco comprende i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 12 a 15, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.

**Capo II**  
RECUPERO E SMALTIMENTO**Sezione 1**  
Disposizioni generali**Articolo 5**  
*Recupero*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni (di seguito «operazioni di recupero») che permettano un loro utile impiego in sostituzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale, di altre risorse che avrebbero dovuto essere utilizzate a tal fine, o che permettano di renderli atti a tale impiego. Gli Stati membri considerano come operazioni di recupero almeno le operazioni di cui all'allegato II.
2. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, adottare misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza in base ai quali poter considerare che le operazioni dell'allegato II abbiano dato origine a un utile impiego dei rifiuti ai sensi del paragrafo 1.

**Articolo 6**  
*Smaltimento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia possibile ricorrere al recupero a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento. Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
2. Gli Stati membri considerano come operazioni di smaltimento almeno le operazioni elencate nell'allegato I, anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, quest'ultima presenta uno scarso potenziale, la Commissione può adottare, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per aggiungere la suddetta operazione specifica all'elenco di cui all'allegato I.

**Articolo 7**  
*Condizioni*

Gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti:

- a) senza pericolo per la salute umana;
- b) senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- c) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna;
- d) senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- e) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

**Articolo 8**  
*Responsabilità*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti provveda personalmente al loro recupero o smaltimento oppure li consegna ad uno stabilimento o ad un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un'impresa di raccolta pubblica o privata.

**Sezione 2**  
Costi e reti**Articolo 9**  
*Costi*

Gli Stati membri provvedono affinché i costi connessi al recupero o allo smaltimento dei rifiuti siano opportunamente ripartiti tra il detentore, i precedenti detentori e il produttore.

**Articolo 10***Rete di impianti di smaltimento*

Ciascuno Stato membro adotta, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE (di seguito «migliori tecniche disponibili»).

Tale rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

**Capo III**

## CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

**Articolo 11***Prodotti, materiali e sostanze secondari*

1. Al fine di determinare se sia opportuno ritenere che alcuni rifiuti non siano più tali dopo un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero, e di riclassificare tali rifiuti come prodotti, materiali o sostanze secondari, la Commissione verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) l'eventuale riclassificazione non comporta impatti ambientali complessivamente negativi;
  - b) esiste un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.
2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di esecuzione per categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché il rifiuto in questione possa essere considerato come materiale, sostanza o prodotto secondario.
3. I criteri definiti a norma del paragrafo 2 sono tali da garantire che il materiale, la sostanza o il prodotto secondario soddisfi le condizioni necessarie per l'immissione in commercio.  
I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all'ambiente derivante dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

**Capo IV**

## RIFIUTI PERICOLOSI

**Sezione 1**

## Classificazione ed elenco

**Articolo 12***Classificazione*

I rifiuti si considerano pericolosi se presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III.

I rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti o da imprese di raccolta pubbliche o private.

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva applicabili ai rifiuti pericolosi a meno che non siano stati miscelati insieme a rifiuti pericolosi.

**Articolo 13***Elenco*

La Commissione predispone, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, un elenco dei rifiuti pericolosi (di seguito, «l'elenco»).

Tale elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione.

### **Articolo 14**

#### *Rifiuti pericolosi non figuranti nell'elenco*

1. Uno Stato membro può trattare determinati rifiuti come pericolosi quando, pur non figurando come tali nell'elenco di cui all'articolo 4 (di seguito «l'elenco»), essi presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III.  
Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.
2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

### **Articolo 15**

#### *Rifiuti non pericolosi figuranti nell'elenco*

1. Uno Stato membro può trattare come non pericoloso un rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III.  
Lo Stato membro notifica tali casi alla Commissione nella relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, fornendole tutte le opportune informazioni.
2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

### **Sezione 2**

#### Disposizioni particolari

### **Articolo 16**

#### *Separazione*

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altri rifiuti pericolosi aventi caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, siano rispettate le seguenti condizioni:
  - a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 19;
  - b) le condizioni fissate all'articolo 7 siano soddisfatte;
  - c) l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;
  - d) l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
2. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica che devono essere stabiliti dagli Stati membri, qualora i rifiuti pericolosi siano stati miscelati, senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, con altri rifiuti pericolosi che presentano caratteristiche diverse o con altri rifiuti, sostanze o materiali, si procede alla separazione, ove necessario, per ottemperare all'articolo 7.

### **Articolo 17**

#### *Etichettatura*

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2. In caso di trasferimento di rifiuti pericolosi, questi sono corredati del modulo di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 259/93.

### **Articolo 18**

#### *Oli minerali usati*

Fatti salvi gli obblighi riguardanti il trattamento dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 16 e 17, gli Stati membri provvedono affinché gli oli minerali usati siano raccolti e trattati in conformità dell'articolo 7.

**Capo V**

## AUTORIZZAZIONI O REGISTRAZIONE

**Sezione 1**

## Autorizzazioni

**SOTTOSEZIONE 1**

## Disposizioni generali

**Articolo 19***Rilascio delle autorizzazioni*

1. Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.  
Tale autorizzazione precisa in particolare:
  - a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;
  - b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;
  - c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
  - d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.L'autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.
3. L'autorità competente nazionale nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.
4. Le autorizzazioni concernenti il recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.

**Articolo 20***Autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE*

L'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva non si applica agli stabilimenti o alle imprese titolari di autorizzazioni ottenute a norma della direttiva 96/61/CE.

**Articolo 21***Misure di esecuzione*

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in maniera compatibile con l'ambiente.

**SOTTOSEZIONE 2**

## Deroghe

**Articolo 22***Ammisibilità*

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1:

- a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi al trattamento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione;
- b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano i rifiuti.

Se uno stabilimento o un'impresa effettua sia lo smaltimento che il recupero, la deroga può riguardare soltanto le operazioni di recupero.

**Articolo 23***Regole generali*

1. Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 22 provvedono affinché le autorità

competenti adottino, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.

Tali regole sono basate sulle migliori tecniche disponibili e sono finalizzate a garantire il rispetto dell'articolo 7.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione del paragrafo 1.

#### **Articolo 24**

##### *Rifiuti pericolosi*

Nel caso dei rifiuti pericolosi, gli Stati membri possono concedere le deroghe di cui all'articolo 22 solo agli stabilimenti o alle imprese che effettuano operazioni di recupero.

Oltre alle regole generali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, e in particolare i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti, i valori limite di emissione, i tipi di attività e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero.

#### **Sezione 2**

##### Registrazione

#### **Articolo 25**

##### *Registrazione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti tengano un registro degli stabilimenti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono al trattamento dei rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari) e che non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.  
Tali stabilimenti e imprese devono rispettare alcune norme minime.
2. Tutti gli stabilimenti e le imprese che beneficiano di una deroga a norma della sezione 1, sottosezione 2 sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, le norme minime di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti all'interno del loro territorio garantisca che i rifiuti raccolti e trasportati siano conferiti agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi dell'articolo 7.

### **Capo VI**

#### GESTIONE DEI RIFIUTI

#### **Sezione 1**

##### Piani

#### **Articolo 26**

##### *Piani di gestione dei rifiuti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell'articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque anni.  
I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 comprendono un'analisi della situazione attuale della gestione dei rifiuti nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.
3. I piani di gestione dei rifiuti devono contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) tipo, quantità e origine dei rifiuti prodotti e dei rifiuti provenienti dall'estero e che si prevede di sottoporre a trattamento nel territorio nazionale;

- b) requisiti tecnici generali, compresi i sistemi di raccolta e i metodi di trattamento;
  - c) eventuali disposizioni speciali per determinati flussi di rifiuti che pongono problemi particolari a livello politico, tecnico o di gestione;
  - d) identificazione e valutazione degli impianti di smaltimento esistenti e dei grandi impianti di recupero, nonché dei siti di smaltimento dei rifiuti storicamente contaminati e delle misure per la loro bonifica;
  - e) informazioni sufficienti, sotto forma di criteri per l'individuazione dei siti, che consentano alle autorità competenti di decidere in merito alla concessione o al diniego dell'autorizzazione per i futuri impianti di smaltimento o i grandi impianti di recupero;
  - f) persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;
  - g) aspetti finanziari e organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
  - h) valutazione dell'utilità e dell'idoneità di determinati strumenti economici per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno.
4. I piani di gestione dei rifiuti sono conformi alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, compresa la previsione di importanti campagne di sensibilizzazione e il ricorso a strumenti economici.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti i piani di gestione dei rifiuti adottati o qualsiasi revisione ad essi apportata.  
Contemporaneamente essi trasmettono alla Commissione una valutazione generale del modo in cui i suddetti piani contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi della presente direttiva. Tale valutazione comprende la valutazione ambientale strategica dei piani di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2001/42/CE.

#### **Articolo 27**

##### *Cooperazione tra gli Stati membri*

Gli Stati membri collaborano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati alla predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti in conformità dell'articolo 26.

Essi assicurano la partecipazione del pubblico in conformità della direttiva 2003/35/CE, in particolare tramite la pubblicazione dei piani su un sito web accessibile a tutti.

#### **Articolo 28**

##### *Misure di esecuzione*

La Commissione adotta, secondo la procedura dell'articolo 36, paragrafo 2, il formato per la notifica di cui all'articolo 26, paragrafo 5.

#### **Sezione 2**

##### Programmi di prevenzione dei rifiuti

#### **Articolo 29**

##### *Adozione dei programmi*

1. Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].  
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate e il pubblico in generale possano partecipare all'elaborazione dei programmi e possano accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE.

#### **Articolo 30**

##### *Contenuto*

1. Nei programmi di prevenzione gli Stati membri fissano gli obiettivi di prevenzione e valutano la possibilità di adottare le misure di cui all'allegato IV.

Gli obiettivi e le misure devono essere concepiti in modo da dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

2. Gli Stati membri stabiliscono specifici obiettivi e indicatori qualitativi e quantitativi per qualsiasi misura o combinazione di misure adottata, al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle singole misure.

### **Articolo 31**

#### *Riesame*

Gli Stati membri valutano i programmi di prevenzione dei rifiuti a scadenze periodiche e in ogni caso almeno prima di presentare le relazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

### **Capo VII**

#### ISPEZIONI E REGISTRI

### **Articolo 32**

#### *Ispezioni*

1. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti, gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che provvedono al trattamento dei rifiuti per conto di terzi e i produttori di rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.
2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

### **Articolo 33**

#### *Tenuta di registri*

1. Gli stabilimenti o le imprese di cui all'articolo 19, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi tengono un registro in cui sono indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli stabilimenti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

### **Capo VIII**

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### *(Omissis)*

### **Allegato I**

#### Operazioni di smaltimento

- D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)
- D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
- D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)
- D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12
- D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli

smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare

D 12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

D 14 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

### Allegato II Operazioni di recupero

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia.

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

– 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009

– 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008

calcolata con la seguente formula (1):

Efficienza energetica ??? =  $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$

dove:

$E_p$  = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

$E_f$  = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

$E_w$  = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti (GJ/anno)

$E_i$  = energia annua importata, escluse  $E_w$  ed  $E_f$  (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

R 2 Rigenerazione/recupero dei solventi

R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6 Rigenerazione di acidi o basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

R 13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

#### Nota:

(1) La formula si basa sulle informazioni contenute nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (*Best available techniques reference document* - BREF) per l'incenerimento dei rifiuti.

**Allegato III**  
(Omissis)**Allegato IV**

## Misure di prevenzione dei rifiuti

*Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti*

1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che incidono sulla disponibilità e sul prezzo delle risorse primarie.
2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti su scala comunitaria a misure nazionali o ad interventi delle autorità locali.

*Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione*

4. Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).
5. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) da parte dell'industria.
6. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
8. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.
9. Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.
10. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come la norma ISO 14001.

*Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo*

11. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito gratuitamente.
12. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
13. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.
14. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.
15. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.
16. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, in particolare attraverso la creazione o l'adozione di misure di sostegno delle reti di riparazione/riutilizzo.

### Allegato V Tavola di concordanza

Direttiva 75/442/CEE	Attuale direttiva
Articolo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera a), secondo comma	Articolo 4
Articolo 1, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 1, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 1, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 1, lettera e)	Articolo 5
Articolo 1, lettera f)	Articolo 6
Articolo 1, lettera g)	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2	–
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 3, paragrafo 2	–
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5	Articolo 10
Articolo 6	–
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 26
Articolo 7, paragrafo 3	–
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 19
Articolo 10	Articolo 19
Articolo 11	Articoli da 22 a 24
Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13	Articolo 32
Articolo 14	Articolo 33
Articolo 15	Articolo 9
Articolo 16	Articolo 34
Articolo 17	Articolo 35
Articolo 18	Articolo 36
Articolo 19	Articolo 37
Articolo 20	Articolo 38
Articolo 21	Articolo 39

Direttiva 75/442/CEE	Attuale direttiva
Allegato I	–
Allegato IIA	Allegato I
Allegato IIB	Allegato II
<b>Direttiva 75/439/CEE</b>	
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 2	Articoli 18 e 7
Articolo 3, paragrafi 1 e 2	–
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 1	–
Articolo 5, paragrafo 2	–
Articolo 5, paragrafo 3	–
Articolo 5, paragrafo 4	Articoli 19 e 25
Articolo 6	Articolo 19
Articolo 7, lettera a)	Articolo 7
Articolo 7, lettera b)	–
Articolo 8, paragrafo 1	–
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	–
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	–
Articolo 8, paragrafo 3	–
Articolo 9	–
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 16
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 10, paragrafi 3 e 4	–
Articolo 10, paragrafo 5	Articoli da 12 a 15
Articolo 11	Articolo 25
Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 32
Articolo 13, paragrafo 2	–
Articolo 14	–
Articolo 15	–
Articolo 16	–

<b>Direttiva 75/442/CEE</b>	<b>Attuale direttiva</b>
Articolo 17	–
Articolo 18	Articolo 34
Articolo 19	–
Articolo 20	–
Articolo 21	–
Articolo 22	–
Allegato I	–
<b>Direttiva 91/689/CEE</b>	
Articolo 1, paragrafo 1	–
Articolo 1, paragrafo 2	–
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 3
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 3 e articoli da 12 a 15
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 34
Articolo 2, paragrafi da 2 a 4	Articolo 16
Articolo 3	Articoli da 19 a 24
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 32
Articolo 4, paragrafi 2 e 3	Articolo 33
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 17
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 32
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 33
Articolo 6	Articolo 26
Articolo 7	–
Articolo 8	–
Articolo 9	–
Articolo 10	–
Articolo 11	–
Articolo 12	–
Allegati I, II	–
Allegato III	Allegato III